



UNIONE
SINDACALE
TERRITORIALE

Stefano Contu
Responsabile Ufficio Stampa
Tel 035 324 122
Cellulare 335 273189
E-mail: stefano.contu@cislbergamo.it

Allarme di ADICONSUM Bergamo Estate, tempo di truffe agli anziani “tra cataloghi e premi fantasma”

Busi: “Attenzione a cosa si firma, e non consegnate contanti”

Dura la vita degli anziani...gli uffici di ADICONSUM Bergamo hanno ricevuto negli ultimi giorni numerose segnalazioni relative al reiterarsi della **“truffa del catalogo”**, espediente che non passa mai di moda. Adesso, si ripresenta anche la “scusa” del premio vinto e da ritirare in un apposito negozio...

“La modalità è sempre la stessa – spiega Mina Busi, presidente di ADICONSUM Bergamo : suonano alla porta di casa, insistono per entrare, mostrano un catalogo di prodotti per la casa e si fanno firmare una “specie” di ricevuta. Invece è un contratto di acquisto, spesso del valore di alcune migliaia di euro (ne abbiamo visti fino a 10 mila). Accanto a questa pratica negli ultimi periodi assistiamo ad un nuovo “trucco”: viene recapitato l’annuncio “complimenti hai vinto un premio”, a volte in arrivo anche sui cellulari”.

L’arrivo dell’estate costringe a tenere alta la guardia sia sul mondo del lavoro, ma anche dei consumatori purtroppo vittime di pratiche ingannevoli messa in atto da diverse aziende che cambiano continuamente ragione sociale.

ADICONSUM spiega che la via d’uscita dipende soprattutto dall’atteggiamento del venditore, una volta ottenuta la firma. Se la copia del contratto viene immediatamente consegnata all’ignaro acquirente, è sufficiente esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni, come di prassi per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali. Se, invece, il raggirò viene scoperto solo dopo la scadenza di questo termine, le cose si fanno più complicate, specie se si cede al versamento di una quota a titolo di caparra sotto la promessa di “uscire dal circuito” con un unico acquisto.

“Ecco perché è opportuno seguire alcuni consigli, utili per difendersi anche in via preventiva. Innanzitutto occorre prestare sempre la massima attenzione a cosa si firma, specie quando si tratta, come in questo caso, di documenti su carta copiativa spesso illeggibile. Se si è firmato, il consiglio è di non versare alcuna somma di denaro, soprattutto contanti, nemmeno sotto la minaccia di azioni legali da parte dell’azienda venditrice. Siamo di fronte, infatti, a una pratica commerciale scorretta e il vincolo contrattuale è comunque nullo perché affetto da vizio del consenso. Se si è ricevuta merce a casa, siano campioni pubblicitari o propriamente mobili d’arredo, è consigliabile lasciarla imballata, immacolata e pronta a essere restituita, anche perché spesso si tratta di vere e proprie “patacche”, o comunque di merce di valore di molto inferiore al prezzo di vendita richiesto”.

Bisogna ricordarsi, infine, che un eventuale finanziamento sottoscritto assieme al contratto di vendita si qualifica come “accessorio” a quello principale: se quest’ultimo decade, ad esempio perché si è esercitato il diritto di recesso, anche il primo resta privo di effetti.

“Accanto a questa pratica - continua Busi -, adesso abbiamo ricevuto segnalazioni di vincite fantasma di premi. Il cliente viene chiamato a casa dicendo che ha vinto un premio. In alcuni casi la comunicazione viene fatta addirittura con lettera invitando il malcapitato a recarsi presso un determinato indirizzo per ritirare il premio ma, per averne diritto, bisogna firmare un certo contratto. Chi ha provato ad andarci ha dovuto sorbirsi una lunga presentazione relativa a materassi corredati da reti dal movimento meccanico che costano cifre ragguardevoli. Un nostro associato ha sottoscritto un contratto (reti-materasso- rivestimento) di ben 4500€.

Peraltro il contratto sottoscritto è pieno di clausole vessatorie che ci riserviamo di sottoporre alle competenti autorità, senza contare i metodi aggressivi messi in atto per carpirne la firma, dal maggior numero possibile dei presenti.

Si ricorda ai malcapitati che è in vigore il nuovo codice del consumo che ha previsto che chi non si reca spontaneamente nel negozio ma ci va in quanto attirato da un invito, ha il diritto di pensamento nei 14 giorni, previsto dalla normativa vigente”.

Bergamo, 24 giugno 2019